



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Monica Attanasio	- Presidente
dott. Pier Paolo Lanni	- Giudice
dott. Luigi Pagliuca	- Giudice rel

nel procedimento n. 273/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

Piancastelli Giuseppe, con l'avv. Sara Salaorni

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Piancastelli Giuseppe per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in _____ e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

considerato che il ricorrente ha prodotto (anche mediante indicazione nel ricorso) la documentazione di cui all'art 39 CCII, nei limiti di quella compatibile con la sua qualità di persona fisica non esercente attività di impresa, ossia: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) indicazione dei beni di proprietà (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché indicazione del domicilio

digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. Stefano Tonelato in data 30.9.24 (successivamente integrata in data 28.10.24 e in data 6.11.24 a seguito dei chiarimenti richiesti dal GD) il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti), ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed ha illustrato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Infatti, il Piancastelli è attualmente lavoratore dipendente della Go & Go stand srl (società interamente posseduta dalla moglie e per la quale lavorano anche i due figli) ed è socio accomandatario della Go & Go Stand sas (società che ha affittato la propria azienda alla omonima Go & Go srl) la quale, come verificato dal gestore della crisi, è imprenditore minore e non può essere quindi sottoposta a liquidazione giudiziale (che non può quindi neppure essere aperta, per ripercussione, nei confronti del socio accomandatario Piancastelli). Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI, quindi, il Piancastelli è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi, il Piancastelli è gravato da debiti (verso l'Erario e gli enti previdenziali, nonché verso professionisti ed istituti di credito per fidejussioni prestate a favore della moglie e della Go & Go sas) per euro 96.619,97 a titolo personale e per euro 444.056,70. quale socio accomandatario della Go & Go sas (infatti al debito verso l'Erario, le banche, gli enti previdenziali e la CCIAA pari ad euro 411.007,90 verificato dal gestore nella integrazione del 6.11.24, vanno aggiunti i debiti verso il dott. Trivellati, l'avv. Salaorni e BMW Group per complessivi euro 33.048,77 indicati nel ricorso) per un indebitamento complessivo di euro 540.676,60, non essendo proprietario di beni immobili o mobili registrati ed essendo solo titolare dal maggio 2024 (come risulta dalle buste paga in atti) di un reddito netto da lavoro dipendente di circa **euro 800/900,00** mensili che, come si vedrà, deve destinare in buona parte al mantenimento

familiare. Il ricorrente è poi proprietario dell'intera partecipazione al capitale della Go & Go sas la quale, in ragione dell'ingente debito verso l'Erario e gli enti previdenziali da cui è gravata, versa a sua volta in condizione di insolvenza (e quindi di sovraindebitamento) ed ha anch'essa presentato istanza per la nomina di un gestore della crisi per accedere ad una procedura di sovraindebitamento. Deve quindi ritenersi che, come prospettato dal gestore della crisi, la partecipazione in Go & Go sas sia priva di valore. In questo contesto è perciò del tutto evidente che il ricorrente con le sue sostanze non è assolutamente in grado di far fronte ai debiti da cui è gravato, versando quindi in condizione di sovraindebitamento, *sub specie* di vera e propria insolvenza irreversibile;

rilevato che il ricorrente ha esposto spese comuni per il mantenimento del nucleo familiare (composto anche dalla moglie e da due figli che svolgono attività lavorativa) per complessivi di **euro 1.190,00 mensili** oltre che spese personali per **euro 410,00 mensili**. Tenuto conto dei redditi percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare (euro 5.000,00 mensili la moglie, euro 2.000,00 mensili il figlio ed euro 1.800/1.900,00 mensili la figlia: cfr buste paga prodotte in allegato all'integrazione del gestore della crisi del 6.11.24) e di quello del ricorrente (euro 800/900,00 mensili), in base ad un criterio di suddivisione proporzionale della spesa, deve ritenersi che il Piancastelli sia tenuto a contribuire al mantenimento comune nella misura del 9%, quindi per un importo mensile di euro 107,00, arrotondabile ad euro 110,00. Pertanto, sommando tale importo (euro 110,00) alla spesa mensile occorrente per il mantenimento personale (euro 410,00), il Piancastelli deve complessivamente trattenere ogni mese per sé la somma complessiva di **euro 520,00** per far fronte alle spese di mantenimento.

Pertanto, in tale importo di euro 520,00 va quantificata la quota di stipendio che il Piancastelli potrà trattenere per sé per 12 mensilità, sicché ogni emolumento ulteriore (quota di stipendio mensile eccedente l'importo di euro 520,00 per 12 mesi; intero importo della tredicesima mensilità) dovrà invece essere corrisposto al liquidatore, per essere destinato alla soddisfazione dei creditori;

rilevato che sulla scorta di quanto evidenziato al punto precedente è ragionevole ritenere che per il periodo di durata minima della procedura di tre anni (ed ovviamente anche oltre, nel caso in cui non dovesse essere riconosciuto il beneficio dell'esdebitazione) potrà essere incamerato un importo mensile di euro 300/350,00, per un'entrata complessiva di almeno euro 10.800,00/12.600,00 (oltre alle tredicesime mensilità) con la quale, una volta soddisfatte le spese della procedura (corrispondenti al compenso dell'OCC stimato in euro 1.082,47, oltre alle spese vive per registrazione della sentenza, pubblicità ed altro), potrà essere effettivamente corrisposto qualcosa ai creditori concorsuali (in particolare, sulla base dei debiti esposti in ricorso, potrebbero ottenere soddisfazione parziale solo i professionisti avv. Salaorni e dott. Trivellati), sicché sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

ritenuto che al fine di garantire che le quote di reddito eccedenti il limite sopra indicato siano effettivamente incamerate dalla procedura per essere destinate ai creditori, giusto il disposto

dell'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: 1) va ordinato al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura; 2) va ordinato al datore di lavoro del ricorrente di versare sul conto della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) dovuto al ricorrente per stipendio eccedente il limite mensile di euro 520,00 come sopra determinato, oltre che l'intero importo della tredicesima ed ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura). Sul predetto conto corrente dovrà inoltre essere versata ogni ulteriore somma di pertinenza della procedura liquidatoria;

considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal *correttivo ter* (ed applicabili alla presente procedura): 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII); 2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale; 3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII; 4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;

considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, dovrà essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito e della tredicesima fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;

considerato che nel dispositivo può essere omissivo l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

ritenuto che nella fattispecie, al fine di garantire una più approfondita ed imparziale indagine in merito alla sussistenza (o meno) dei presupposti per riconoscere il beneficio dell'esdebitazione, appurando anche quali siano gli effettivi rapporti tra il Piancastelli e la Go & Go srl e tra tale società e la Go & Go sas (invero la srl sta di fatto proseguendo l'attività che era svolta dal ricorrente tramite la sas ed utilizzando il complesso aziendale di pertinenza di quest'ultima, riconoscendo però al Piancastelli un modesto stipendio di euro 800/900 mensili, a fronte dei ben maggiori emolumenti per complessivi euro 9.000,00 mensili circa corrisposti agli altri membri della famiglia), sia senz'altro opportuno nominare un liquidatore diverso dall'attuale gestore della crisi. In particolare, si ritiene di nominare l'avv. Enrico Zuccato, professionista iscritto nell'elenco dei gestori della crisi dell'OCC Veronese Forense;

ritenuto opportuno precisare che, dovendo trovare applicazione le modifiche del CCII introdotte dal *correttivo ter*:

- 1) come si evince dall'art. 275, c. 3 CCII all'OCC spetta un unico compenso per l'attività svolta del professionista dallo stesso nominato, sia in qualità di gestore della crisi ai fini dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, sia successivamente in qualità di liquidatore. Compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice al termine della procedura, tenendo solo conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC. Ad avviso del Collegio gli stessi principi devono valere anche nel caso in cui all'attività di liquidatore sia chiamato un professionista diverso da quello che, su incarico dell'OCC, ha svolto il compito di gestore della crisi.

L'attività complessivamente svolta (di gestore della crisi e di liquidatore) è infatti in entrambi i casi la medesima (seppur svolta da diversi soggetti) e, quindi, non può in alcun modo giustificarsi una remunerazione differente, con raddoppio di fatto dei costi della procedura (come avverrebbe nel caso in cui si ritenesse che all'OCC e al liquidatore nominato dal Tribunale spetta un distinto ed autonomo compenso, ognuno dei quali da liquidare ai sensi del DM 202/14).

Quindi anche nel caso in cui alla carica di liquidatore sia chiamato un soggetto diverso dal professionista nominato dall'OCC il compenso dovrà essere liquidato (ai sensi del DM 202/14) in modo unitario dal Giudice al termine della procedura e dovrà essere poi ripartito tra l'OCC (per l'attività svolta dal gestore della crisi) ed il liquidatore nominato dal

Tribunale, secondo un criterio proporzionale che tenga conto dell'attività in concreto svolta da ciascuno di essi.

Conseguentemente, poiché l'entità del compenso dell'OCC è quantificabile solo al termine della procedura, tale organismo non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo.

Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell'OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice, come previsto dall'art. 15, c. 2 DM 202/14;

- 2) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
- 3) che la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
- 4) che, giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Piancastelli Giuseppe (cod.fisc. PNCGPP71H20H302Y)**,
- 2) Nomina Giudice Delegato il **dott. Luigi Pagliuca**;
- 3) Nomina liquidatore l'**avv. Enrico Zuccato**;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 90** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito da lavoro dipendente di Piancastelli Giuseppe per 12 mesi sino alla concorrenza dell'importo di euro 520,00 mensili. Di conseguenza il ricorrente dovrà mettere a disposizione della procedura lo stipendio per 12 mesi per la quota eccedente il suddetto limite di euro 520,00, la tredicesima mensilità per intero, ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa ed ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 7) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII: ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura, sul quale saranno accreditate le somme eccedenti la quota

di reddito mensile di euro 520,00 come sopra determinata, la tredicesima mensilità ed ogni altra somma di pertinenza della procedura;

- 8) ordina al datore di lavoro di Piancastelli Giuseppe di versare sul conto corrente della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) eccedente il limite di euro 520,00 come sopra indicato, oltre che l'intera tredicesima mensilità ed ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura);

9) dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII nel testo come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. *correttivo ter*);

- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282, c. 2 CCII. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al Piancastelli una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, c. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso proprio e dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato tra l'OCC ed il debitore);

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore alleggerà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore Avv. Enrico Zuccato e all'OCC

Verona, 22.11.2024

Il Giudice rel

Dott. Luigi Pagliuca

Il Presidente

dott. Monica Attanasio